



***PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA AI
SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
(UE) 2019/1937***

Versione approvata dal Consiglio dell'Ordine in data 27 marzo 2024

Definizioni:

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 1, comma 1 Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante « <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i> » (legge n. 190/2012).
DECRETO	Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante « <i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali</i> ».
VIOLAZIONE	Comportamenti, atti od omissioni di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta
INFORMAZIONE SULLE VIOLAZIONI	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico rilevante ai sensi del Decreto nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall'ANAC.
SEGNALAZIONE	La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
SEGNALAZIONE INTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna disciplinato dalla presente procedura.
SEGNALAZIONE ESTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del Decreto.
DIVULGARE PUBBLICAMENTE	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
SEGNALAZIONE ANONIMA	La segnalazione di violazioni pervenuta all'Ordine redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante.
DENUNCIA	La denuncia effettuata presso l'Autorità Giudiziaria (es. denuncia alla Procura della Repubblica) o Contabile (Procura della Corte dei conti).
SEGNALANTE	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo o di un rapporto giuridico rilevante ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.
FACILITATORE	Persona fisica operante nell'ambito del medesimo contesto lavorativo del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
CONTESTO LAVORATIVO	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione, di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
PERSONA COINVOLTA	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica quale persona cui la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
RITORSIONE	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
SEGUITO	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito degli approfondimenti e le eventuali misure adottate.

RISCONTRO	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione. Il riscontro può ad esempio consistere nella comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di elementi sufficienti a supportare quanto segnalato o per altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, e i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, il rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.
RPCT	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, nella rispettiva funzione di soggetto incaricato del compito di ricevere le segnalazioni di illecito e gestirne il procedimento fino alla trasmissione della segnalazione al soggetto competente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	Il soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa vigente e comunque dalla contrattazione collettiva applicabile. Il Responsabile del procedimento disciplinare è, in ogni caso, soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Premessa

La presente procedura è stata predisposta in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di recepimento della Direttiva (UE) 23 ottobre 2019, n. 1937.

Considerata la natura dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta trovano applicazione le disposizioni previste per i *"soggetti del settore pubblico"* di cui all'art. 1, comma 1, lett. p) del Decreto.

Il documento tiene conto di quanto previsto dalle *"Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne emanate"* dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia.

Scopo della presente procedura è disciplinare le modalità di gestione del **canale di segnalazione interna di illeciti adottato dall'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta**, ed in particolare:

- individuare i soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione;
- disciplinare l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- disciplinare il procedimento di gestione della segnalazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- stabilire i termini procedurali;
- disciplinare le necessarie garanzie di riservatezza ed in generale le misure di protezione garantite al segnalante;
- individuare e formalizzare le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione.

Articolo 1 – Ambito di applicazione della procedura.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, la presente procedura si applica alle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'**interesse pubblico** o l'**integrità dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta** di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un **contesto lavorativo**, come definito dalla procedura medesima, laddove il segnalante **renda nota la propria identità** al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

2. Le disposizioni contenute nella presente procedura non esimono i soggetti che, rivestendo la qualifica di Pubblico ufficiale o di Incaricato di pubblico servizio, sono gravati dell'obbligo di denuncia ai sensi di quanto previsto dall'art. 331 del codice di procedura penale e dagli artt. 361 e 362 del Codice penale all'Autorità giudiziaria o contabile.

3. La presente Procedura non si applica:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad **un interesse di carattere personale del segnalante** che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle **segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate** in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- c) alle **segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di **appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Articolo 2 – Soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni:

1. Le segnalazioni **possono essere effettuate**:

- a) Dagli eventuali dipendenti, a qualsiasi titolo, dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta;
- b) dai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (lavoro autonomo), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile e all'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (collaborazioni organizzate del committente), che svolgono la propria attività lavorativa in favore dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta;
- c) dei lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta;
- d) dei liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso l'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta;
- e) dei volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta;
- f) delle persone con funzioni di amministrazione, vigilanza o rappresentanza dell'Ordine, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

2. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 1 si applica nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. La presente procedura non si applica alla segnalazione effettuata da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali che operino in detta veste.

4. La presente procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello specifico contesto dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta e non anche in quello dell'impresa o dell'organizzazione che rappresenta ovvero per la quale opera il segnalante di cui all'art. 2 comma 1, lett. b), c) e d) della presente procedura.

5. Ferma restando quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in merito alla possibilità di effettuare segnalazioni esterne ovvero denunce o, ancora, divulgazioni pubbliche, in caso di comando o distacco (o situazioni analoghe) di un dipendente dell'Ordine presso altro Ente, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito dell'Ente alla quale si riferiscono i fatti.

Articolo 3 – Oggetto delle segnalazioni.

1. Rientrano tra le condotte per cui è possibile effettuare una segnalazione ai sensi della presente procedura:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e) ed f) che seguono;
- b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto;
- c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere c), d) ed e).

2. Al fine di consentire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di curare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione – nella maniera più circostanziata possibile – le informazioni sulla violazione, come definite dalla presente procedura, a sua conoscenza.

3. La segnalazione deve in ogni caso esplicitare:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- b) la descrizione del fatto;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Possono essere allegati documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

4. Non sono ammesse né verranno prese in considerazione segnalazioni generiche, informazioni che siano già di dominio pubblico, ovvero fondate su circostanze riferite da terzi o basate su voci correnti.

Articolo 4 – Segnalazioni anonime

1. Eventuali segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta prende in considerazione le segnalazioni anonime quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

Articolo 5 – Modalità per la effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione e gestione.

1. L'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta ha attivato un proprio canale di segnalazione, che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

3. La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

4. Il segnalante può effettuare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ordine mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:

a) **in forma scritta:**

- tramite **piattaforma crittografata**, accessibile al seguente *link* <https://ordinedeifarmacistidellavalledaosta.whistleblowing.it/> seguendo le istruzioni ivi riportate;
- a mezzo *mail* all'indirizzo rpctordinafarmacistiaosta@gmail.com

b) **in forma orale**, mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT entro il termine di 10 giorni, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

2. Qualora il RPCT risulti **persona coinvolta**, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto.

3. Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal RPCT devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, **entro 7 (sette) giorni** dal ricevimento della segnalazione. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante.

Articolo 6 – Gestione della segnalazione.

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza svolge le seguenti attività:

- a) Rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) Mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede, se necessario, integrazioni alla segnalazione;
- c) Dà seguito alle segnalazioni ricevute effettuando gli approfondimenti ritenuti opportuni;
- d) Fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

2. Il procedimento di gestione delle segnalazioni si compone quindi dalle seguenti fasi:

- a) Ricezione, registrazione e presa in carico;
- b) valutazione preliminare;
- c) istruttoria;
- d) trasmissione.

Articolo 7 – Ricezione, registrazione e presa in carico della segnalazione

A seguito della ricezione della segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede:

- alla **registrazione** su registro riservato alle segnalazioni, attribuendo un codice univoco progressivo, annotando la data e l'ora di ricezione, ove non già effettuato – in automatico – dalla piattaforma informatica;
- alla **corretta identificazione del segnalante** acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica, il ruolo e tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione, se strettamente necessario ai fini della gestione della stessa, e ove non già precisato nella segnalazione,
- alla **separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione**, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove non già effettuato – in automatico – dalla piattaforma informatica;
- all'adozione di ogni opportuna **misura di sicurezza** per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante (fatti salvi i casi in cui l'identità può o deve essere rivelata previsti dalla Legge ed indicati all'art. 13 della presente procedura) nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo adeguato ed accessibile al solo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- a rilasciare al segnalante **avviso di ricevimento della segnalazione** entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante, sottolineando l'assoluta segretezza dei dati e il divieto della loro diffusione.

Articolo 8 – Valutazione preliminare della segnalazione

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettua una valutazione preliminare sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

- a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
- b) verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura;
- c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione gli eventuali chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del segnalante;
- e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dichiara inammissibili le segnalazioni in ipotesi di:

- a) manifesta mancanza di interesse rispetto all'integrità dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta;
- b) manifesta incompetenza dell'Ordine rispetto alle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori accertamenti;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

3. Nei casi di cui alle lettere c) ed f) del comma precedente, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza formula richieste di integrazioni e chiarimenti.

4. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione) ed al Consiglio dell'Ordine.

5. Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

6. La fase di valutazione preliminare deve concludersi entro **15 (quindici) giorni** decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

Articolo 9 – Fase istruttoria

1. Ove necessario, e sempre che non la segnalazione sia ritenuta ammissibile, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può chiedere il supporto degli organi di controllo dell'Ente di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche, o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

2. Le persone interessate dall'attività di verifica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

3. La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

4. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, colloqui documentati con gli interessati, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su *database* pubblici nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

5. In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi. Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (quali l'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300,) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

6. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza procede all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante (quale riscontro alla segnalazione) ed al Consiglio dell'Ordine.

7. Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza procede tempestivamente a trasmetterla ai soggetti competenti secondo quanto previsto nel prosieguo.

8. La fase istruttoria deve concludersi entro **2 (due) mesi** decorrenti dalla data di avvio della fase medesima.

Articolo 10 – Fase di trasmissione

1. Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la segnalazione non risulti manifestamente infondata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione – **individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima**, tra i seguenti:

- a) il Responsabile del procedimento disciplinare a carico dell'incolpato ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- b) l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'ANAC ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza laddove ricorrano i necessari requisiti.

2. In ogni caso, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede a comunicare il seguito della segnalazione al Consiglio dell'Ordine per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta.

3. In caso di trasmissione della segnalazione, il RPCT comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

4. Il Consiglio dell'Ordine ed il Responsabile del procedimento disciplinare, ove non già coincidenti, informano tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza a carico dell'incolpato.

5. In caso di trasmissione verso i soggetti di cui al comma 1, lett. b) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inoltra la segnalazione, con le cautele di cui al comma 3 e secondo le indicazioni diramate dall'ANAC.

6. La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro 3 (tre) mesi** dalla scadenza del termine di **7 (sette) giorni** dalla presentazione della segnalazione.

Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.

Articolo 11 – Notizie sullo stato della segnalazione

1. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sullo stato di avanzamento della gestione della segnalazione trasmessa mediante l'invio di apposita richiesta, secondo le modalità indicate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza medesimo. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), risponde alla richiesta di informazioni di cui al precedente comma entro il **termine di 5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

Articolo 12 – Segnalazioni esterne, divulgazioni, denunce

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, l'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta fornisce, tramite la presente procedura e nello specifico tramite la documentazione di cui all'**allegato 1**, informazioni riguardo i presupposti e le modalità per effettuare eventuali segnalazioni esterne.

Articolo 13 – Riservatezza sull'identità del segnalante

1. Il contenuto delle segnalazioni può essere utilizzato soltanto per dare adeguato seguito alle stesse ovvero, nei casi in cui venga accertato che il segnalante abbia effettuato, con dolo o colpa grave, una segnalazione infondata, per procedere disciplinarmente nei confronti dello stesso.
2. **L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,** all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101).
3. Nell'ambito di un eventuale **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di procedura penale.
4. Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
5. Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. **Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.** Il Responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultimo e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. È fatto divieto assoluto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, l'identità del segnalante medesimo al Responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare.
6. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, del presente articolo nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
7. L'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta tutela l'identità delle **persone coinvolte** e delle **persone menzionate nella segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.
8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli artt. 5 e seguenti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Resta altresì fermo quanto previsto all'art. 2-*undecies*, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101¹.
9. Ferma la previsione di cui ai commi che precedono, la **persona coinvolta può essere sentita**, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

¹ A norma del quale: "alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli articoli 52 bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

10. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

11. Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali resa al segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, ovvero dell'incontro diretto, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa, per i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Articolo 14 – Misure di protezione

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del Decreto, le misure di protezione di cui al Capo III del Decreto medesimo si applicano anche:

- a) al segnalante;
- b) ai facilitatori;
- c) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad egli da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detto segnalante un rapporto abituale e corrente;
- e) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

2. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

3. Le tutele di cui alla presente Procedura non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Articolo 15 – Condizioni di applicabilità delle misure di protezione

1. Le misure di protezione si applicano in presenza delle seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate **fossero vere** e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1, del Decreto;
- b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di **quanto previsto dal Capo II del Decreto**, recante *“Segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche”* e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta, a quanto previsto dalla presente Procedura.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 20 del Decreto quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Capo III del Decreto non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 16 del Decreto, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

Articolo 16 – Divieto di ritorsione

1. Il segnalante non può subire alcuna ritorsione in relazione alla semplice circostanza di aver effettuato la segnalazione.
2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto, si presume che gli stessi siano stati integrati a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del Decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
4. Di seguito sono indicate a titolo esemplificativo talune fattispecie che possono integrare ipotesi di ritorsione:
 - il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
 - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
 - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
 - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
 - le note di merito negative o le referenze negative;
 - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
 - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
 - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
 - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
 - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
 - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
 - l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Articolo 17 – Comunicazione all'ANAC delle ritorsioni subite.

1. Il segnalante ha facoltà di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele di cui all'art. 19 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24², anche in sede giudiziaria.

² A norma del quale: "1. Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC

2. Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 21 del Decreto³.

Articolo 18 – Limitazioni di responsabilità

1. Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24⁴, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse **necessaria per svelare la violazione** e la **segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 16 del Decreto** e, dunque, relativamente alla segnalazione effettuata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta, a quanto previsto dalla presente Procedura.
2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

2. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

4. L'autorità giudiziaria adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo”.

³ **A norma del quale:** “1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

⁴ **A norma del quale:** “Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali”.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
5. Restano ferme le ulteriori previsioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.
6. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 o non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del Codice civile.

Articolo 19 – Misure di sicurezza, conservazione e trattamento dati personali

1. Se per inviare la segnalazione è stato utilizzato il canale informatico è opportuno utilizzare il medesimo canale per tutte le comunicazioni successive da inviare all'Ente.
2. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, presso i locali dell'Ordine come individuati dal RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza.
3. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge così come le specifiche competenze di Organi di controllo dell'Ordine, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
4. Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51 recante *"attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*.
5. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se comunicati dal segnalante, sono cancellati immediatamente.
6. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.
7. I trattamenti di dati personali relativi alla ricezione ed alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta, per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del d.lgs. n. 51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 D.Lgs. 18 maggio 2018 n.51, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
8. L'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51.
9. Secondo quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51.

Articolo 20 – Attività di formazione

1. L'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta, con adempimenti a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
 - a) fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole facilmente consultabili sul luogo di lavoro nonché nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale, sottosezione "*Altri contenuti*" - "*Prevenzione della Corruzione*" – "*Segnalazione di illeciti-Whistleblowing*".
 - b) adegua i propri *standard* contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti di cui al comma 1, esterni all'Ordine, di effettuare la segnalazione, assicurando tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato.
2. L'Ordine garantisce adeguati percorsi formativi al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
3. L'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta garantisce altresì a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di *whistleblowing* al fine di evidenziare l'importanza dello strumento, favorirne l'utilizzo e prevenirne l'utilizzo distorto.

Articolo 21 – Adozione e modifiche

1. La presente Procedura è adottata con delibera del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta.
2. Eventuali revisioni o modifiche della presente Procedura sono proposte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed adottate con Delibera del Consiglio dell'Ordine.
3. La presente Procedura è comunicata a tutti i dipendenti dell'Ordine, nonché pubblicata sul sito *internet* istituzionale, sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Allegato 1 – Indicazioni per l’effettuazione di segnalazioni esterne, denunce e divulgazione pubblica

SEGNALAZIONE ESTERNA

L’accesso al canale di segnalazione esterna è consentito⁵ solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal Legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se:

- il canale interno pur essendone obbligatoria l’attivazione, non è operativo ovvero non risulta conforme rispetto alle caratteristiche richieste dal D-Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro i termini previsti dalla normativa, oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la violazione;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata ad affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
 - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante).
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l’ambiente.

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto, la gestione del canale di segnalazione esterna **è affidata integralmente ad ANAC** che garantisce, anche tramite il ricorso a crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole laddove sia lo stesso segnalante a farne richiesta. Se la segnalazione esterna viene presentata a soggetto diverso dall’ANAC, questa è trasmessa a quest’ultima entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento dandone contestualmente notizia al segnalante.

Laddove pervengano segnalazioni che evidenziano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, in genere, ogni altro illecito previsto dall’art. 2 del Decreto ma estraneo alle competenze dell’ANAC, si procederà al loro esame per le valutazioni da assumere circa le ulteriori iniziative d’ufficio, quindi all’archiviazione per incompetenza dell’Autorità accompagnata dalla trasmissione della segnalazione ai competenti organi secondo i criteri e le modalità stabilite nelle Linee Guida ANAC⁶.

Le segnalazioni esterne sono **disciplinate dalle Linee Guida A.N.AC. recanti “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che**

⁵ ANAC - Linee Guida whistleblowing - “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” – approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

⁶ ANAC - Linee Guida whistleblowing - “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” – approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, reperibili sul sito dell’Autorità www.anticorruzione.it cui si rinvia per ogni dettaglio.

DENUNCIA

Il Decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare **una denuncia di condotte illecite** di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Si ribadisce che qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall’obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale⁷.

Si rammenta altresì che l’ambito oggettivo di cui agli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l’obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d’ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Decreto prevede un’ulteriore modalità di segnalazione consistente nella **divulgazione pubblica**.

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso **mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone**, compresi i *social network* che costituiscono uno strumento rapido e interattivo di trasmissione e veicolazione di informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni⁸.

La divulgazione pubblica delle violazioni **può essere effettuata esclusivamente al ricorrere di precise condizioni previste per Legge**.

In particolare, la divulgazione pubblica è ammessa laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna, a cui l’amministrazione/ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro i termini stabiliti dalla normativa (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all’ANA. che, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni,

⁷ ANAC - Linee Guida whistleblowing - “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” – approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

⁸ ANAC - Linee Guida whistleblowing - “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” – approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);

- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, ad una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti;
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso in cui chi riceve la segnalazione di una violazione, accordandosi con la persona coinvolta nella violazione stessa, proceda ad archiviare detta segnalazione in assenza dei presupposti.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il segnalante.

Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica, così come sopra illustrato, deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il Decreto prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia. La *ratio* di tale previsione risiede nel fatto che in tal caso il soggetto che fornisce informazioni costituisce una fonte per il giornalismo di inchiesta ed esula dalle finalità perseguite dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.